



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 13 – 05 AGOSTO 2024

Riunione del 31/07/2024

96.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- 1) **ALBERTO LONGANESI** n.q. di Presidente pro-tempore della Pol.va Fulgur Pallavolo AD
- 2) **POLISPORTIVA FULGUR PALLAVOLO AD** in persona del Presidente pro-tempore sig. Alberto Longanesi

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

In relazione al procedimento incardinato dalla Procura Federale nei confronti di

1) **ALBERTO LONGANESI** n.q. di Presidente pro-tempore della Pol.va Fulgur Pallavolo AD per aver pubblicato nella propria pagina ufficiale internet - dopo la partita disputata tra Flamigni Panettone VS Pol.va Fulgur (vinta al tie break dalla Flamigni per 3-2) frasi che manifestavano palesemente i dubbi sul comportamento di molti altri sodalizi rivali che non rispettano i regolamenti federali ma soprattutto manifestando dichiarazioni gravemente lesive sulla reputazione, il decoro ed il prestigio della Federazione Pallavolo che non è trasparente con i tesserati tutti; determinando le seguenti violazioni disciplinari di cui agli Art. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, la violazione di cui agl'artt. 9, 16 e 18 Statuto Fipav; 19 R.A.T.; 74,75,76,78 e con l'aggravante di cui all'art. 102 lettere a) c) d) ed i) del Reg. Giur

2) **POLISPORTIVA FULGUR PALLAVOLO AD** in persona del Presidente pro-tempore sig. Alberto Longanesi per responsabilità oggettiva in ordine ai medesimi fatti

OSSERVA

La Procura Federale decideva di aprire il presente procedimento dopo il ricevimento dell'esposto inviato in data 11/3/2024 dal presidente della Athena Rimini; erano allegati all'esposto alcuni screen shot di una serie di post pubblicati dal presidente della Fulgur sul sito ufficiale del sodalizio a partire dal 12 /11/2023 – giorno successivo alla sconfitta patita



ad opera della Figurella Rimini del campionato di serie “D” femminile – che a detta dell’esponente contenevano apprezzamenti denigratori nei confronti di altri sodalizi ed attacchi alla Federazione meritevoli di sanzioni disciplinari.

La stessa Procura, disponeva, pertanto, l’avvio delle indagini e, all’esito dell’esame dell’esposto e della allegata documentazione, comunicava agli incolpati, atto di conclusioni delle indagini del 16 aprile 2024.

Questi ultimi per il tramite del loro difensore, avv. Francesco Zoli del Foro di Ravenna inviavano alla Procura memoria difensiva del 22/4/2024 con la quale deducevano che non potevano sussistere profili di responsabilità degli incolpati riguardo il presunto attacco verso altri sodalizi considerato che in nessuno dei post pubblicati erano indicati nomi o altri elementi idonei a consentire l’individuazione di altri sodalizi, e che in merito alle presunte offese alla Federazione si era trattato di un uso errato di alcune parole trascritte in un momento di particolare amarezza e che comunque avevano una portata di scarsa gravità vista la loro genericità ed il contesto ben più ampio nel quale erano contenute.

Con la stessa memoria il presidente Longanesi in ogni caso palesava la sua totale fiducia negli organi della FIPAV esprimendo in ogni caso il suo rammarico per le frasi usate augurandosi di addivenire ad un accordo con la Procura per la definizione condivisa della questione, chiedendo di essere ascoltato dal Procuratore incaricato delle indagini.

Al termine dell’istruttoria la Procura Federale emetteva il sopra citato atto di deferimento ed il Tribunale convocava il Sodalizio citato ed il suo presidente per l’udienza del 31 luglio 2024 in videoconferenza.

A tale udienza si collegava, l’avv. Alessandro Guarnaschelli per la Procura Federale, e l’avv. Francesco Zoli per gli incolpati.

Il rappresentante della Procura Federale provvedeva ad informare il Collegio di aver prestato il consenso all’istanza di applicazione della pena su richiesta degli incolpati, formulata ai sensi dell’art. 33 Reg. Giur., individuando la sanzione da comminare in quaranta giorni di sospensione per la presidente sig. Alberto Longanesi e la multa di € 100,00 per la Polisportiva Fulgur Pallavolo AD.

Il Collegio rileva che i fatti oggetto del procedimento sono pacifici e documentati e che non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell’accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti ritenendo, alla luce dell’esame degli atti e della documentazione acquisita, corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata.



PQM

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica al tesserato Alberto Longanesi, nella sua qualità di presidente del sodalizio "Polisportiva Fulgur Pallavolo AD" la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni quaranta ed al citato sodalizio la multa di € 100,00 (cento).

Roma, 31 Luglio 2024.

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 05 Agosto 2024